



## DECRETO RETTORALE

### IL RETTORE

#### Premesso che

- in seguito ai Decreti Ministeriali n. 549/2024 e n. 583/2024 del 29 marzo 2024, è necessario emanare il Bando di concorso relativo alle modalità di ammissione dei “Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado” per l’a.a. 2023/2024 (IX ciclo) approvati con Delibere del Senato Accademico n. 244/2023 del 21 dicembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione n. 378/2023 del 21 dicembre 2023;
- in esito alla riunione, tenutasi il 4 aprile 2024, tra il Direttore del Corso, la Segretaria amministrativa del Dipartimento DISTUM, la Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti e la Responsabile dell’Ufficio Formazione Insegnanti, è stato condiviso il Bando di concorso e deciso come agire in merito alla graduatoria dei candidati “riservisti” e confermato di stabilire, in continuità con quanto stabilito nei cicli precedenti, una soglia massima nel numero di domande di partecipazione al concorso per ogni ordine e grado di scuola, al fine di garantire la corretta azione amministrativa nello svolgimento delle prove;
- in esito all’incontro on line, tenutosi il 10 aprile 2024, tra il Direttore del Corso, la Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti e la Responsabile dell’Ufficio Formazione Insegnanti, resasi necessaria in seguito alla riunione delle Direttrici e dei Direttori dei suddetti Percorsi svoltasi il 9 aprile 2024 e ai chiarimenti forniti dal Ministero relativi all’attuazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 per l’attivazione del IX ciclo del Corso di Specializzazione sul Sostegno;

#### Visti

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e in particolare gli artt. 13 e 14;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 - “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 relativo “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e, in particolare l’art. 5, comma 5;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante il regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13;
- la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;
- il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla “Attuazione del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249” recante il regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi, c.d.D.M. Sostegno”;
- il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.M. n. 948 del 1 dicembre 2016 relativo alle “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 249/2010” e successive modificazioni;



- il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 recante il “Riordino adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto delle modifiche al D.P.R. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, in particolare l’art. 15;
- il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19 /2016;
- il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e relativi allegati recante la modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari ed accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, in particolare l’art. 4 comma 4, con il quale sono stati esplicitati i requisiti di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020;
- la nota Ministeriale n. 12914 del 10 aprile 2019 relativa ai chiarimenti D.M. 92/2019 sulle procedure di specializzazione sul sostegno;
- il Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020 relativo a “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” contenente disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito di modifica dell’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 in attuazione dell’art. 2, comma 8 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22;
- la nota del MUR n. 22369 del 13/08/2020 nella parte in cui ha fornito chiarimenti in merito alla modifica dell’art. 4 del D.M. 92/2019 “Accesso diretto alla prova scritta” e in merito a “Requisiti di accesso – Classi ad esaurimento”;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l’art. 9-ter.2;
- il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, e in particolare l’art. 1;
- il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, e in particolare l’art. 10, comma 3;
- la nota MUR n. 180569 dell’11 dicembre 2023 relativa alle indicazioni operative per l’avvio del IX ciclo dei “Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado” per l’a.a. 2023/2024;
- l’art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dall’art. 5, comma 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;
- il Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44 relativo a “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, in particolare l’art. 14, in merito a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 583 del 29 marzo 2024, che autorizza gli Atenei, che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola



- secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A del suddetto decreto e stabilite le date dei Test Preselettivi;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 549 del 29 marzo 2024, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, concernente l'individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 bis, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l'accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- i chiarimenti forniti dal Ministero relativi all'attuazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 per l'attivazione del IX ciclo del Corso di Specializzazione sul Sostegno;

#### Richiamati

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018 e con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020;
- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 549/2023 del 4 dicembre 2023, in vigore dal 19 dicembre 2023;
- il Decreto della Direttrice n. 187/2023 del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) del 14 dicembre 2023 relativo alla proposta di attivazione per l'a.a. 2023/24 dei "Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado (IX ciclo);
- il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento (CoReCO) delle Università Marchigiane sulla proposta di attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (IX ciclo) per l'anno accademico 2023/2024 presso l'Ateneo di Urbino;
- le Delibere del Senato Accademico n. 244/2023 del 21 dicembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione n. 378/2023 del 21 dicembre 2023 relative all'avvio del IX ciclo dei "Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado" per l'a.a. 2023/2024;

CONSIDERATO che la quota individuata per i soggetti di cui al comma 2, art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stata determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili e che i suddetti soggetti accedono direttamente ai Percorsi di Specializzazione sul Sostegno e che è necessario predisporre due graduatorie

#### DECRETA

è emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II grado" (IX ciclo), istituiti presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per l'a.a. 2023/2024 come nel testo sotto riportato:

**Bando di ammissione ai "Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II grado" ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (IX ciclo a.a. 2023/2024)**

#### **Articolo 1 Selezione e posti disponibili**

1. È indetta la selezione per l'accesso ai "Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria, nella scuola secondaria di I grado e di II grado" per l'a.a. 2023/2024 (IX ciclo), istituiti presso questa Università ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e delle disposizioni attuative contenute



nel D.M. del 30 settembre 2011, nel D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020 e nel D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 e relativo Allegato A.

2. a) Il numero di **posti disponibili** per ciascun ordine di scuola è il seguente:
- **n. 20 posti per la specializzazione per la Scuola dell'infanzia**
  - **n. 30 posti per la specializzazione per la Scuola primaria**
  - **n. 40 posti per la specializzazione per la Scuola secondaria di I grado**
  - **n. 70 posti per la specializzazione per la Scuola secondaria di II grado**

b) È fissato un limite di **utenza sostenibile** delle domande di iscrizione al concorso per ogni ordine e grado di scuola, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove, come di seguito riportato:

- **n. 140 domande per la Scuola dell'infanzia**
- **n. 210 domande per la Scuola primaria**
- **n. 280 domande per la Scuola secondaria di I grado**
- **n. 490 domande per la Scuola secondaria di II grado**

Tale limite non trova applicazione per gli ammessi in sovrannumero.

c) Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 marzo 2024, n. 549, **è riservata una quota** determinata nella misura del **35% dei posti disponibili** per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato **almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno** nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 583/2024. Pertanto, sono riservati i seguenti posti alla suddetta categoria di candidate/i:

- **n. 7 posti per la specializzazione per la Scuola dell'infanzia**
- **n. 11 posti per la specializzazione per la Scuola primaria**
- **n. 14 posti per la specializzazione per la Scuola secondaria di I grado**
- **n. 25 posti per la specializzazione per la Scuola secondaria di II grado**

I suddetti "riservisti" accedono direttamente ai suddetti percorsi, tuttavia, qualora le domande eccedano la percentuale di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri descritti dall'allegato A del D.M. 549/2024, purché maturati entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.

Le/i candidate/i che hanno presentato domanda, in qualità di **riservisti**, per l'accesso diretto al percorso possono effettuare **anche regolare iscrizione al concorso ordinario** secondo le procedure presenti all'art. 3 comma 1 a) del presente Bando.

L'Ateneo, in seguito alla scadenza di presentazione della domanda da parte dei "riservisti" (22 aprile 2024, art. 3 comma 1b), pubblicherà un **avviso** relativo alla necessità o non necessità di predisposizione della graduatoria in base al numero di domande ricevute per ogni grado di scuola all'indirizzo: <http://www.uniurb.it/specializzazioniemosostegno> alla voce "Novità e aggiornamenti".

d) le **iscrizioni** al concorso verranno **chiuso** al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 b) del presente articolo. Pertanto, la data di chiusura delle iscrizioni al concorso potrebbe risultare anticipata, e diversificata per ogni ordine e grado di scuola, rispetto al termine di scadenza del bando fissato alle ore 12.00 del 26 aprile 2024.

3. Il Regolamento dei Percorsi in oggetto e il Regolamento di svolgimento dell'attività di Tirocinio, sono emanati con successivi Decreti del Direttore Generale e disciplinano le attività formative, la durata, i criteri di valutazione delle attività didattiche, del tirocinio e dell'esame finale in conformità a quanto disposto dal D.M. 30 settembre 2011 e relativi allegati A, B e C.



4. a) La seguente tipologia di **candidate/i accede direttamente ai percorsi** ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del D.M. n. 549 del 29 marzo 2024:

- soggetti, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (art. 2, comma 1 del D.M. 583/2024). Tali soggetti concorrono per la quota di riserva, pari al 35% dei posti disponibili, di cui al comma 2 punto c) del presente articolo.

I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dall'Ateneo secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. n. 549 del 29 marzo 2024 purché maturati entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.

b) Le seguenti tipologie di **candidate/i (esonerate/i dal test preselettivo) accedono direttamente alla prova scritta** (prova di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011) del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020:

1. Soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
2. Soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con disabilità pari o superiore all'80%;
3. Soggetti di cui al comma 6 del presente articolo.

L'esonero dalla partecipazione al test preselettivo è richiesto, attraverso apposita istanza compilabile durante la procedura di iscrizione on line **modulo A "Autocertificazione concorso ordinario" sezioni 6 e 8**, per i soggetti aventi diritto di cui al **punto 4.b) 1. e 4.b) 2.** del presente articolo, seguendo la procedura indicata all'articolo 3 del presente Bando.

In base al Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, le candidate/i candidati che accedono direttamente alla prova scritta devono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

5. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. n.583 del 29 marzo 2024 l'Ateneo predisporrà due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2 del decreto ministeriale 30 settembre 2011 e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.M. D.M. 583 del 29 marzo 2024, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, in aggiunta a quanto riportato al comma 4 del presente articolo, le candidate e i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell'VIII ciclo del Sostegno ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta, previa richiesta da inviare all'Ufficio Formazione Insegnanti tramite email all'indirizzo [concorsotfa@uniurb.it](mailto:concorsotfa@uniurb.it) entro e non oltre il **26 aprile 2024**, allegando la documentazione comprovante quanto sopra disposto. La richiesta sarà vagliata dall'Ufficio Formazione Insegnanti e dovrà essere espressamente autorizzata.
7. Tutte le candidate e i candidati che accedono direttamente al percorso e alla prova scritta, sono **ammesse/i con riserva** alla procedura concorsuale e alla successiva immatricolazione, nelle more della verifica dei titoli di cui all'art. 1 comma 4. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo può adottare in qualsiasi momento **provvedimenti di esclusione** nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei suddetti requisiti richiesti dal presente Bando di concorso.

## Articolo 2 Requisiti di ammissione



1. Alla selezione sono ammessi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020, le candidate e i candidati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  - a) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'**infanzia e primaria**:
    - titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    - diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/02.
  - b) Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di **primo e secondo grado**:
    - il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti (DPR 19/2016 così come modificato dal D.M. 259/2017 e dal D.M. 255/2023);
    - in via transitoria e comunque sino all'anno scolastico 2024/2025, costituisce titolo di accesso ai posti di insegnante tecnico pratico (ITP) il possesso del diploma, come previsto dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, come previsto dal D.M. 259/2017, tabella B dell'allegato A.
    - sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;
1. bis "Requisiti di accesso – **Classi ad esaurimento**", ai sensi della nota del MUR n. 22369 del 13/08/2020 relativa a "Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020": non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio".
2. I requisiti di accesso di cui al comma 1 del presente articolo, sono **autocertificati**, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183, tramite la procedura on line di cui all'articolo 3 del presente Bando al momento della presentazione della domanda di iscrizione al concorso.
3. I **requisiti di ammissione** devono essere posseduti entro la scadenza della data di iscrizione on line alla procedura concorsuale, pena l'esclusione.
4. L'iscrizione al corso di specializzazione sul sostegno **è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso a frequenza non obbligatoria**, secondo quanto precisato dal MUR. Sul punto si riporta quanto pubblicato nel sito del Ministero e si precisa che la contemporanea iscrizione per i Percorsi in oggetto è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall'art.3 del D.M. 930/2022 che recita: "Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto



disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio" (FAQ n. 11 del MUR del 10 ottobre 2022). Poiché il corso di specializzazione sul sostegno è un corso a frequenza obbligatoria, è quindi consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, senza necessità di effettuare la sospensione degli studi. Nel caso in cui, invece, anche il secondo corso sia a frequenza obbligatoria è necessario presentare, prima dell'immatricolazione al Percorso sul Sostegno, l'istanza di sospensione del precedente percorso formativo.

5. Tutte le candidate e i candidati sono **ammesse/i con riserva** alla procedura concorsuale e alla successiva immatricolazione, nelle more della verifica dei requisiti di accesso. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo può adottare in qualsiasi momento **provvedimenti di esclusione** nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di accesso richiesti dal presente Bando di concorso.
6. Le candidate e i candidati in possesso del **titolo di abilitazione conseguito all'estero** sono ammesse/i a partecipare alla presente selezione, previa presentazione del titolo tradotto e legalizzato della dichiarazione di valore redatta dagli Uffici Ministeriali competenti.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024, coloro che sono in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero** sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti e studentesse stranieri/e ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.

### **Articolo 3** **Procedura di iscrizione e scadenze**

#### **1. a) Iscrizione al concorso ordinario**

Le candidate e i candidati in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente bando, devono presentare domanda, comprensiva del pagamento della **tassa di iscrizione al concorso** pari a **euro 200,00**, esclusivamente on-line utilizzando l'apposita procedura disponibile all'indirizzo: <http://www.uniurb.it/specializzazioniecosostegno> alla voce "Novità e aggiornamenti", **entro le ore 12.00 del 26 aprile 2024, salvo quanto disposto all'articolo 1 commi 2 b), d);**

#### **b) Iscrizione alla selezione per i "riservisti"**

Le candidate e i candidati in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente bando, e che partecipano alla selezione per la **quota della riserva pari al 35%** devono presentare domanda, comprensiva del pagamento della **tassa di iscrizione alla selezione** pari a **euro 50,00**, esclusivamente on-line utilizzando l'apposita procedura disponibile all'indirizzo: <http://www.uniurb.it/specializzazioniecosostegno> alla voce "Novità e aggiornamenti", **entro le ore 12.00 del 22 aprile 2024, in base a quanto disposto all'articolo 1 comma 2 c).**

2. I contributi di partecipazione di cui al comma 1 a) e b) non sono rimborsabili. Nel caso di domande di partecipazione per più gradi di scuola il contributo dovrà essere corrisposto più volte (con riferimento alle singole domande in Esse3). Non è possibile presentare in Atenei diversi più domande di partecipazione per la stessa classe di concorso.
3. Non si accettano domande di iscrizione di cui al comma 1 a) e b) e relativi pagamenti della tassa pervenuti con modalità e tempi diversi da quelli richiesti nel presente Bando.
4. L'accesso alle procedure del presente Bando ha inizio dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
5. Nel caso di **chiusura anticipata** delle iscrizioni al concorso di cui al comma 2 d) dell'articolo 1 del presente Bando, le candidate e i candidati per le/i quali l'amministrazione, in esito ai controlli effettuati, dovesse riscontrare il mancato perfezionamento dell'iscrizione (mediante il versamento



della tassa di concorso), saranno invitati a regolarizzare l'iscrizione entro il termine ultimo che verrà indicato nell'apposito avviso (pubblicato nel sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioniestegno>). Coloro che, pur essendosi pre-iscritti, non effettueranno il versamento entro il termine stabilito dall'Ateneo a seguito di chiusura anticipata, verranno considerati **rinunciatori** e l'ateneo provvederà alla riapertura del Bando per i posti vacanti. Tale riapertura non sarà in ogni caso prevista oltre il termine di chiusura del 26 aprile 2024.

6. È responsabilità delle candidate e dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura on line. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza di presentazione della domanda on line.
7. Le candidate e i candidati possono iscriversi a più procedure osservando le medesime modalità di iscrizione on line per ogni grado di scuola. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria finale relativa a gradi di scuola diversi, la candidata e il candidato dovranno comunque optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo Percorso sul Sostegno.
8. Le/i candidate/i che partecipano al **concorso ordinario** sono tenute/i a compilare durante la procedura di iscrizione on line al concorso il modulo unico di autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso, di eventuale servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, di eventuale richiesta di ausilio ed eventuali titoli valutabili (**modulo A "Autocertificazione concorso ordinario" obbligatorio**).
9. Le/i candidate/i che partecipano alla **selezione dei riservisti** sono tenute/i a compilare durante la procedura di iscrizione on line il modulo unico di autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso, di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ed eventuali titoli valutabili (**modulo B "Autocertificazione riservisti" obbligatorio**).
10. Le candidate in **stato di gravidanza o con esigenze di allattamento**, che abbiano bisogno di essere assistite per effettuare le prove concorsuali, devono comunicare tale esigenza inviando una mail all'indirizzo [concorsotfa@uniurb.it](mailto:concorsotfa@uniurb.it) entro e non oltre il **26 aprile 2024**. L'Ateneo provvederà a fornire alle candidate che ne abbiano fatto esplicita richiesta le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle prove. Ad eventuali accompagnatori e accompagnatrici, che potranno accedere nell'area concorsuale, non sarà comunque consentito l'accesso nella sede in cui si svolgerà la prova. Non potrà essere consentito, inoltre, l'allattamento e l'accesso del neonato durante l'esecuzione della prova. La mancata comunicazione secondo le modalità e i tempi sopra descritti comporterà l'impossibilità da parte dell'Ateneo di concedere tale supporto alle candidate.

#### Articolo 4

##### Candidate/i con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento

1. Le candidate e i candidati con disabilità, in applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, sono **esonerati dal test preselettivo**, essendo tale prova del tutto assimilabile alla prova preselettiva indicata dalla Legge sopra citata.
2. In particolare, le/i **disabili gravi** possono essere ammesse/i in sovrannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) del D.M. 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi).
3. In base a quanto stabilito dalla nota del MUR n. 22369 del 13/08/2020, il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di soggetti partecipanti al concorso, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso;
4. I **candidati e le candidate diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento**, in base alla legge 68/99, 104/92 e 114/2014, devono indicare sul modulo di iscrizione on line **Modulo A "Autocertificazione concorso ordinario" sezione 8** l'eventuale ausilio necessario (allegando la documentazione certificata rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi delle leggi vigenti).

#### Articolo 5





### Commissione esaminatrice

1. La commissione di concorso è nominata con Decreto Rettorale, ai sensi della Legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni e verrà pubblicata nel sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioni sostegno>.
2. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione è coadiuvata da personale docente e/o tecnico-amministrativo ai fini delle procedure d'identificazione dei candidati e di vigilanza.

### Articolo 6 Prove selettive di accesso

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. del 30/09/2011, la candidata e il candidato devono sostenere e superare:
  - a) un test preselettivo
  - b) una prova scritta
  - c) una prova orale (colloquio individuale)
2. Le **prove scritte** si svolgeranno nei pomeriggi del **7, 8, 9 e 10 maggio 2024** secondo il calendario di seguito riportato:
  - **7 maggio 2024 ore 15:30 - Scuola dell'Infanzia** – presso l'Aula Magna di Palazzo Battiferri in Via Saffi n. 42 ad Urbino (PU)
  - **8 maggio 2024 ore 15.30 - Scuola Primaria** - presso l'Aula Magna di Palazzo Battiferri in Via Saffi n. 42 ad Urbino (PU)
  - **9 maggio 2024 ore 15:30 - Scuola Secondaria di I grado** - presso l'Aula Magna dell'Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi n. 15 ad Urbino (PU)
  - **10 maggio 2024 ore 15:30 - Scuola Secondaria di II grado** - presso l'Aula Magna dell'Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi n. 15 ad Urbino (PU)
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 per il **test preselettivo**, il calendario della **prova orale** sarà definito con successivo Decreto del Direttore Generale pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioni sostegno>. Le prove orali avranno inizio non prima di 7 (sette) giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo calendario e tale **pubblicazione ha valore di convocazione nei confronti dei candidati e delle candidate**.
4. Le **prove di accesso** di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, verteranno sui programmi di cui all'allegato C (articolo 2) del D.M. del 30 settembre 2011:
  - competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per ogni grado di scuola.
  - competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
  - competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale e linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
  - competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
5. Il test preselettivo e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni tali da costituire elemento di riconoscimento del candidato.



## TEST PRESELETTIVO

1. Il test preselettivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 30/09/2011, è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 opzioni (cinque) di risposta chiusa, fra le quali la candidata e il candidato dovranno individuare l'unica esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Il test verterà sui programmi disposti dal D.M. 30 settembre 2011, allegato C e riportati nel precedente comma 4 del presente articolo.
2. La valutazione del test è espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti. Il test avrà la durata di due ore. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al Percorso sul Sostegno.
3. Verranno ammessi alla prova successiva (prova scritta), un numero di candidate/i, pari al doppio dei posti disponibili. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
- 4 **Accedono direttamente alla prova scritta** (prova di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011), ai sensi del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020: i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ed inoltre i soggetti, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, per la quota di riserva di cui al comma 2 punto c) dell'articolo 1 del presente Bando.

Le/i candidate/i che hanno presentato domanda, in qualità di **riservisti**, per l'accesso diretto al percorso possono effettuare **anche registrare iscrizione al concorso ordinario** secondo le procedure presenti all'art. 3 comma 1 a) del presente Bando.

L'Ateneo, in seguito alla scadenza di presentazione della domanda da parte dei "riservisti" (22 aprile 2024, art. 3 comma 1b), pubblicherà un **avviso** relativo alla necessità o non necessità di predisposizione della graduatoria in base al numero di domande ricevute per ogni grado di scuola all'indirizzo: <http://www.uniurb.it/specializzazioni-sostegno> alla voce "Novità e aggiornamenti".

L'esonero dalla partecipazione al test preselettivo è richiesto dai soggetti aventi diritto attraverso apposita istanza presentabile con la compilazione del modulo di iscrizione online **modulo A "Autocertificazione concorso ordinario" sezioni 6 e 8** per i soggetti di cui all'art. 1) commi 4 b) 1. e 4 b) 2. del presente Bando, seguendo la procedura indicata all'articolo 3 del presente Bando.

5. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

## PROVA SCRITTA

1. La prova scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. del 30/09/2011, consisterà nell'eseguire un elaborato composto di n. 3 (tre) quesiti a risposta aperta formulati sulle tematiche previste dall'Allegato C (articolo 2) del medesimo decreto. Le risposte non potranno superare il numero massimo di 20 righe per ogni domanda. La valutazione sarà espressa in trentesimi.
2. L'elenco delle ammesse e degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioni-sostegno>.

## PROVA ORALE



1. La prova orale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 30/09/2011, consisterà in un colloquio individuale che verterà sulle tematiche previste dall'Allegato C (articolo 2) del medesimo decreto unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana e su aspetti motivazionali.
2. La prova orale è valutata in trentesimi.

## Articolo 7 Titoli valutabili

### 1. a) Titoli valutabili del concorso ordinario

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 30 settembre 2011, i titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti entro la data di scadenza di presentazione della domanda on line di ammissione alla procedura concorsuale.

Titoli e relativi punteggi sono di seguito riportati:

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di **10 punti** complessivi.

#### Titoli di studio:

Sono valutati i seguenti titoli di studio:

- Dottorato di Ricerca: **punti 3**
- Master Universitario di 60 cfu: **punti 1**

L'autocertificazione dei titoli valutabili deve essere prodotta compilando l'apposita sezione dedicata, durante la procedura di iscrizione on line **Modulo A "Autocertificazione concorso ordinario" sezione 9.**

### b) Titoli valutabili per la selezione dei "riservisti"

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M. 549 del 29 marzo 2024, accedono direttamente ai percorsi in parola, i soggetti individuati dal comma 2 dell'art.18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59.

b. Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 30 settembre 2011, i titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti entro la data di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione on line **Modulo B "Autocertificazione riservisti"**.

c. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M. 549 del 29 marzo 2024, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dall'Università secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 549 del 29 marzo 2024.

Titoli e relativi punteggi sono di seguito riportati:

Titoli	Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.  <i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso	Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma



<i>Massimo 5 punti complessivi</i>	accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo
Master universitari e accademici di secondo livello <i>Massimo 2 punti complessivi</i>	1 punto per ciascun master
Diploma di specializzazione <i>Massimo 4 punti complessivi</i>	2 punti per ciascun diploma di specializzazione.
Dottorato di ricerca <i>Massimo 6 punti complessivi</i>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. <i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i>	Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1
Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.	3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado

L'autocertificazione dei titoli valutabili deve essere prodotta compilando l'apposita sezione dedicata, durante la procedura di iscrizione on line **Modulo B "Autocertificazione riservisti"**.

## Articolo 8 Calendario del test preselettivo

1. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono state fissate con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 29 marzo 2024, nelle mattine dei giorni **7, 8, 9 e 10 maggio 2024** e si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato:



- **7 maggio 2024 ore 9.30 - Scuola dell'infanzia** - presso l'Aula Magna di Palazzo Battiferri in Via Saffi n. 42 ad Urbino (PU)
  - **8 maggio 2024 ore 9.30 - Scuola primaria** - presso l'Aula Magna di Palazzo Battiferri in Via Saffi n. 42 ad Urbino (PU)
  - **9 maggio 2024 ore 9.30 - Scuola secondaria di I grado** - presso l'Aula Magna dell'Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi n. 15 ad Urbino (PU)
  - **10 maggio 2024 ore 9.30 - Scuola secondaria di II grado** - presso l'Aula Magna dell'Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi n. 15 ad Urbino (PU)
2. Gli elenchi delle candidate e dei candidati ammesse/i a sostenere i test preselettivi e quelli di coloro che saranno esonerati dai test preselettivi verranno comunicati con successivo avviso pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioni sostegno> che avrà valore di **convocazione ufficiale** e, pertanto, gli interessati e le interessate non riceveranno nessun'altra comunicazione.
  3. Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione al concorso, per ogni grado di scuola, non superi il doppio del numero dei posti disponibili, il test di ammissione non verrà svolto e tutte le candidate e i candidati/i saranno ammesse/i alla prova scritta.

### **Articolo 9** **Obblighi della candidata e del candidato**

1. Per sostenere le prove d'esame le candidate e i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nel giorno, nella sede e nell'orario ufficialmente comunicati.
2. I soggetti potranno accedere nella sede di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di **identificazione**, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi.
3. Qualora la candidata e il candidato non risultassero negli elenchi degli ammessi al test poiché non in **regola con il versamento della tassa di partecipazione al concorso**, non potranno essere ammessi a sostenere la prova.
4. Per lo svolgimento delle prove, la candidata e il candidato sono tenuti ad attenersi alle indicazioni impartite dalla Commissione e rispettare gli **obblighi** previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
5. Durante il test preselettivo e la prova scritta, le candidate e i candidati:
  - a. devono, a pena di esclusione, fare uso esclusivamente del materiale che sarà fornito loro;
  - b. non possono, a pena di esclusione, comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione o gli incaricati alla vigilanza;
  - c. non possono consultare/utilizzare appunti, manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, cellulari e tablet, o altri dispositivi elettronici e quant'altro venga stabilito dalla Commissione;
  - d. non possono, a pena di esclusione, apporre la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento sui fogli delle prove;
  - e. che intendono rinunciare alla prova non possono lasciare l'aula prima che siano trascorsi 30 minuti dall'inizio della prova.
6. È facoltà della Commissione impartire ulteriori indicazioni idonee a garantire il corretto svolgimento della procedura di selezione.
7. Per quanto non previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni relative ai **concorsi pubblici**.

### **Articolo 10** **Graduatoria**



Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. n.583 del 29 marzo 2024 l'Ateneo predisporrà due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011 e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

1. **a) Graduatoria relativa al concorso ordinario**

La graduatoria delle ammesse e degli ammessi ai "Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e II grado" è formata, nei limiti dei posti messi a Bando, **sommando i risultati** delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del "D.M. Sostegno" (D.M. 30 settembre 2011), purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6 comma 8 del medesimo decreto. In caso di **parità di punteggio** prevale la candidata e il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, o nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale la candidata e il candidato anagraficamente più giovane.

**b) Graduatoria relativa alla selezione dei "riservisti"**

La graduatoria dei soggetti che accedono direttamente ai "Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e II grado", qualora le domande eccedono la quota di riserva dei posti autorizzati, è formata, nei limiti dei posti messi a Bando, **sommando il punteggio** dei titoli valutabili di cui all'allegato A del D.M. 549 del 29 marzo 2024. In caso di **parità di punteggio** prevale la candidata e il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado. In caso di ulteriore parità, prevale la candidata e il candidato anagraficamente più giovane.

2. Nel caso in cui la graduatoria delle/dei candidate/i candidati ammessi, di cui al comma 1 a) del presente articolo, risulti composta da un **numero di candidate/i inferiore al numero di posti messi a Bando**, l'Ateneo si riserva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019, di procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di **altri Atenei**, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili (le graduatorie saranno eventualmente integrate in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste). A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, l'Ateneo provvederà a rivalutare i titoli dei soggetti in conformità al presente Bando.
3. Le **graduatorie finali**, di cui ai commi 1 a), b) del presente articolo, divise per grado di scuola, saranno pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioniestegno>.
4. Le candidate e i candidati collocati in posizione utile, in base alle graduatorie finali di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno **isciversi** entro i termini perentori e secondo le modalità che saranno indicate in seguito alla pubblicazione delle graduatorie finali sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazioniestegno>.

## **Articolo 11** **Iscrizione**

1. L'iscrizione ai "Percorsi di formazione sul sostegno" secondo l'ordine della graduatoria finale si perfeziona con il **pagamento di una tassa di iscrizione**. L'importo totale della tassa e dei contributi unificati (comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo) è stabilito in euro **2.800,00** da corrispondere in tre rate rispettivamente di euro **900,00 all'atto dell'iscrizione al Percorso sul Sostegno**, ed euro **950,00** (II e III rata) da corrispondere entro le date di scadenza definite con successivo Decreto del Direttore Generale.



**Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o reddito né esoneri di altra tipologia.**

2. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a più gradi di scuola, la candidata e il candidato dovranno **optare per l'iscrizione ad un solo Percorso sul Sostegno**.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti collocati in posizione utile in una delle graduatorie non si iscrivano entro la scadenza ovvero siano dichiarati **decaduti** da essa per mancanza del titolo necessario subentreranno nel diritto di iscrizione coloro che si trovano in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, previa autorizzazione da parte dell'Ateneo entro la data di inizio delle attività didattiche. Qualora risultino posti di riserva non coperti verranno assegnati alle candidate e ai candidati non riservisti secondo la graduatoria finale del concorso.
4. Il **calendario** delle lezioni e l'inizio delle attività dei "Percorsi di formazione" è definito con successivo avviso pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazione-sostegno>.
5. Eventuali ed ulteriori **informazioni** durante tutto lo svolgimento del Percorso sul Sostegno, sono reperibili sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazione-sostegno>.

## Articolo 12

### Iscrizione in sovrannumero presso UniUrb o rilascio di nulla osta

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 92/19 sono ammessi in sovrannumero ai relativi percorsi, senza sostenere alcuna prova concorsuale, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione, **esclusivamente presso l'Ateneo di Urbino**:
  - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. I soggetti in possesso dei suddetti requisiti devono effettuare l'iscrizione on line seguendo le modalità stabilite con avviso pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazione-sostegno>, compilando un apposito modulo (**modulo C "Autocertificazione sovrannumerari"**). I termini per l'accesso alla procedura di immatricolazione da parte dei candidati sovrannumerari sono fissati dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del presente Bando alle **ore 12.00 del 12 luglio 2024**.
3. Le iscrizioni in sovrannumero devono essere regolarmente perfezionate (entro la scadenza sopra citata) con il **pagamento della quota di iscrizione** così come definita dal comma 1 dell'art.11 del presente Bando.
4. L'Ateneo, in base all'art. 1 comma 5 del D.M. 583 del 29 marzo 2024 e ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 92/2019, predispone **percorsi abbreviati**, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, ovvero ammessi in sovrannumero ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, con il pagamento della quota d'iscrizione così come riportato al comma 1 dell'art. 11 del presente Bando.
5. Ai fini di cui al comma precedente, per richiedere il **riconoscimento dei CFU** già acquisiti, è necessario compilare l'apposito modulo durante la procedura di iscrizione on line (**modulo D "Riconoscimento CFU"**).
6. In seguito l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti formativi universitari (CFU) dei laboratori e i 12 CFU di tirocinio, espressamente previsti dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.
7. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024, i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, possono richiedere con esplicita richiesta all'Ateneo di Urbino il rilascio di **nulla-osta**, ai fini dell'ammissione come sovrannumerari in altri Atenei, secondo le modalità pubblicate con avviso sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": <http://www.uniurb.it/specializzazione-sostegno>.



### Articolo 13 Modalità di svolgimento del percorso

Il Percorso sul Sostegno prevede **60 crediti formativi universitari** (CFU) secondo il disposto dell'allegato C al D.M. 30/09/2011 integrato dagli artt. 3 e 4 del D.M. 92/2019; le attività del calendario didattico devono essere espletate in non meno di **otto mesi** e non è previsto alcun riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) al di fuori di quanto espressamente previsto dall'art. 12 del presente Bando. Il Percorso è a **frequenza obbligatoria** e si svolge con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall'art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il monte ore relativo alle assenze sarà recuperato attraverso modalità definite dai docenti titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste. Il Percorso si concluderà, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.M. 583 del 29 marzo 2024, entro il **30 giugno 2025**, salvo nuove indicazioni ministeriali.

### Articolo 14 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti, Via Saffi n. 2 61029 Urbino (PU); e-mail: [concorsofa@uniurb.it](mailto:concorsofa@uniurb.it).
2. Le disposizioni del presente Bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le candidate e i candidati hanno facoltà di esercitare il **diritto di accesso agli atti** del procedimento secondo la normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere inviata all'Ufficio Protocollo e Archivio, via Saffi n. 2 61029 Urbino (PU) via PEC [amministrazione@uniurb.legalmail.it](mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it).
4. Eventuali **variazioni e/o integrazioni** a quanto contenuto nel presente avviso di selezione saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione nella pagina di Ateneo all'indirizzo [http://www.uniurb.it/specializzazione\\_sostegno](http://www.uniurb.it/specializzazione_sostegno) alla voce "Novità e aggiornamenti".
5. Tali comunicazioni avranno valore di **notifica** a tutti gli effetti e non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati e candidate.
6. Titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (e-mail: [direzione.generale@uniurb.it](mailto:direzione.generale@uniurb.it)).

### Articolo 15 Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell'Ateneo all'indirizzo [http://www.uniurb.it/specializzazione\\_sostegno](http://www.uniurb.it/specializzazione_sostegno) alla voce "Novità e aggiornamenti" ed ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

**Il presente Bando ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno nessun'altra comunicazione.**

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente Bando si procede mediante pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Urbino alla voce "Novità e aggiornamenti": [http://www.uniurb.it/specializzazione\\_sostegno](http://www.uniurb.it/specializzazione_sostegno).

### Articolo 16 Trattamento dei dati personali





1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GDPR – UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, saranno raccolti dagli Uffici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di titolare del trattamento, e trattati, da parte di personale autorizzato, in forma cartacea e informatica nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di gestione della procedura concorsuale. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'**informativa** è disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Urbino:

[https://blog.uniurb.it/wp-content/files\\_mf/1673908238Uniurbinformativastudenti22.11.pdf](https://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1673908238Uniurbinformativastudenti22.11.pdf)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'ing. Mauro Raimondi, tel. 0722305234 e-mail: [rpd@uniurb.it](mailto:rpd@uniurb.it).

### **Articolo 17** **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente Decreto Rettorale, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Urbino, data del protocollo

IL RETTORE  
Prof. Giorgio Calcagnini  
*firmato digitalmente*